

Assicurazione RC Intermediari Assicurativi e Riassicurativi.

CNA / **HARDY**

DIP – Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni.

Compagnia: CNA Insurance Company (Europe) S.A. Codice Impresa IVASS: I.00154

Prodotto: Nosenzo Insurance Brokers Srl

DIP aggiuntivo modello DIP-AGG130402/2025 vers. 1.7 data 2.2.2026 – Il DIP pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Il contratto è concluso con la Rappresentanza Generale per l'Italia di CNA Insurance Company (Europe) S.A. con la sede secondaria italiana di CNA Insurance Company (Europe) S.A. con sede legale a Lussemburgo, 35F, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (qui di seguito "CNA"). CNA esercita la propria attività in base all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Vigilanza per le Assicurazioni in Lussemburgo denominata "Commissariat aux Assurances", al cui controllo è sottoposta. In Italia CNA opera in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 ("Codice delle Assicurazioni Private") ed è pertanto iscritta nell'allegato dell'Albo per le Imprese assicurative presso l'IVASS con il Codice impresa D955R al n. I.00154.

Recapiti della Compagnia:

CNA Insurance Company (Europe) S.A.

Via Albricci, 8 - 20122 Milano Italia

Telefono: +39 02 7262 2710 Fax: +39 02 7262 2711

e-mail: infoit@cnaahardy.com Posta Elettronica Certificata PEC: cna.cice@legalmail.it

Sito internet: www.cnaahardy.com

L'ammontare del patrimonio netto di CNA è pari a EUR 341.545.036,00*. Il capitale sociale ammonta a EUR 274.250.000,00*. Il totale delle riserve patrimoniali è pari a EUR 394.532.031,00*. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è: 5,64. Si fa presente che l'indice di solvibilità è il rapporto tra l'ammontare del regime di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

*Il valore espresso in euro si riferisce alla data del 31.12.2024

Al contratto di applica le legge della Repubblica Italiana.



Che cosa è assicurato?

In aggiunta a quanto indicato nel DIP, la copertura può essere acquistata con i seguenti massimali (ad ogni massimale corrisponde un premio differente): Euro 1.300.386,00 per sinistro con il limite di Euro 1.924.560,00 per anno, Euro 2.500.000,00, Euro 4.000.000,00, Euro 5.000.000,00, Euro 7.500.000,00 ed Euro 10.000.000,00.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Sconto per due o più Assicurati

Sconto per esistenza precedente polizza ed assenza sinistri

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Attività di Corrispondente dei Lloyd's

Attività di delegato alla accettazione dei rischi (Coverholder)

Attività di Intermediario riassicurativo

Reclami tardivi



Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

Resta a carico dell'Assicurato l'importo corrispondente alla franchigia (ad ogni franchigia corrisponde un premio differente) come segue:
Franchigie fisse senza scoperto (importo fisso che resta sempre a carico dell'Assicurato in caso di sinistro):
Euro 2.500,00, Euro 5.000,00, Euro 15.000,00, Euro 25.000,00



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto unicamente a soggetti abilitati all'attività di Intermediari Assicurativi e/o Riassicurativi.



Quali costi devo sostenere?

Sul Premio gravano **costi di acquisizione**; tali costi **sono inclusi** nel Premio corrisposto dal Contraente.

In particolare l'importo percepito dagli Intermediari è determinato in misura percentuale variabile da zero fino a un massimo del 28 % del Premio versato al netto delle imposte.

Tasse sul premio

Il premio corrisposto è comprensivo delle Imposte sulle Assicurazioni nella misura del 22,25% sul premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa Assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail, alla Compagnia, indirizzandoli a: CNA Insurance Company (Europe) S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Reclami Via Albricci, 8 20122 Milano Fax: +39 02 7262 2711 e-mail: reclami@cna Hardy.com
All'IVASS	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</i> Una guida ai reclami può essere reperita sul sito internet dell'IVASS: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/guida_reclami.pdf

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso: all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile
Mediazione	interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione Assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere sarà, inoltre, possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero all'uopo competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente è rintracciabile consultando il sito internet https://finance.ec.europa.eu/

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il premio corrisposto è comprensivo delle Imposte sulle Assicurazioni nella misura del 22,25% sul premio imponibile.
--	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	<p>Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</p> <p>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età.</p>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<p>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>